

# Anti-delocalizzazioni, media lavoratori calcolata sui 12 mesi prima del recesso

## Licenziamenti

Per il Tribunale di Firenze non c'è distinzione tra tipologia di occupati

Giuseppe Bulgarini d'Elci

La procedura anti-delocalizzazioni (articolo 1, commi 224-235, della legge 234/2021) stabilisce che i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti, laddove intendano procedere al licenziamento di un numero non inferiore a 50 lavoratori quale effetto della chiusura di uno stabilimento o filiale con cessazione della relativa attività, siano tenuti a trasmettere alle Rsa/Rsu e alle sigle sindacali territoriali una comunicazione scritta, indicando le ragioni (economiche, organizzative, eccetera) della prospettata chiusura.

La norma prevede che eventuali licenziamenti (individuali o collettivi) intimati senza che sia stata avviata, o prima che sia stata conclusa, la procedura sulle delocalizzazioni sono nulli.

La procedura ha sollevato dubbi sul piano interpretativo rispetto alle modalità di calcolo del requisito dimensionale e si sono registrate letture differenti sul passaggio in cui la norma (comma 225) ne prevede l'applicazione «ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato (...) mediamente almeno 250 dipendenti».

Il Tribunale di Firenze, chiamato a pronunciarsi sul ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori relativo a una procedura di esuberi avviata senza previa procedura anti-delocalizzazioni, osserva che il riferimento temporale sul quale calcolare la media occupazionale è ai 12 mesi antecedenti la

data di apertura della procedura di licenziamenti collettivi (giudice Davia, decreto 26 dicembre 2023).

Il giudice fiorentino prosegue affermando che, allo scopo di determinare la media dei lavoratori occupati nell'anno di riferimento, si debba sommare il numero di giorni in cui ciascun dipendente è risultato in organico e dividere, quindi, il risultato per 365 giorni. Non si opera alcuna distinzione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, né tra full time e a tempo parziale, ma si effettua la mera sommatoria delle giornate in cui «ogni singolo

dipendente risulta presente nell'organico dell'azienda».

È una lettura che risolve le criticità proposte da altre opzioni interpretative per cui, al fine di estrarre il dato della media occupazionale dell'anno precedente, ci si poneva il dubbio se calcolare i rapporti a termine sulla base del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni (come previsto dall'articolo 27 del Testo unico sui contratti di lavoro). Lo stesso rilievo era stato riproposto rispetto al conteggio dei lavoratori part time, posto che l'articolo 9 del Testo unico prevede che il computo debba avvenire in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Il Tribunale di Firenze offre la propria lettura anche rispetto alle condizioni in presenza delle quali il datore di lavoro, benché in possesso del requisito occupazionale, non è tenuto a promuovere la procedura anti-delocalizzazioni prima di avviare la riduzione di personale. Il riferimento della norma (comma 227) alle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e, inoltre, alla possibilità di accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa deve essere letto, ad avviso del giudice, nel senso che l'esclusione si applica solo se il datore dimostri di possedere entrambi i requisiti. Non è sufficiente, quindi, che il datore soffra uno squilibrio economico-finanziario, ma è richiesto che siano anche comprovate dal datore le condizioni per accedere alla procedura di composizione negoziata.

In forza di questa lettura, il Tribunale di Firenze ha accertato l'antisindacalità della condotta datoriale, condannando l'impresa a revocare la procedura di licenziamenti collettivi e ad aprire la procedura anti-delocalizzazioni.

## LA QUESTIONE

### La normativa

La procedura anti-delocalizzazioni prevede che i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti, laddove intendano procedere al licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 per la chiusura di uno stabilimento o filiale con cessazione d'attività, siano tenuti a trasmettere alle Rsa/Rsu e alle sigle sindacali territoriali una comunicazione scritta sulle ragioni della chiusura

### L'interpretazione

Secondo il tribunale di Firenze il riferimento temporale su cui calcolare la media dei dipendenti calcolo dimensionale è quello dei 12 mesi antecedenti la data di apertura della procedura di licenziamenti, senza distinguere tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, né tra full time e a tempo parziale